

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505.

### **Conferma TAR Puglia – Bari: I Sezione, 25 luglio 1998, n. 614.**

*La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata in base a cause di forza maggiore o a fatto dei terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'Amministrazione comunale.*

*Omissis.* – Tuttavia, il Collegio reputa che la mancanza dei certificati elettorali non debba condurre all'esclusione della lista, se sia giustificabile in base a cause di forza maggiore o a fatto dei terzi. Nella fattispecie, i certificati sono stati richiesti - come si evince dalla certificazione rilasciata alle ore 13 del 25 aprile 1998 dal responsabile dell'Ufficio elettorale (e consegnata al Segretario comunale insieme al certificato di iscrizione nelle liste elettorali) - dalle ore 10.02 alle ore 11.30 del giorno 25 aprile 1998 ed il Comune di ... ha ultimato la procedura di rilascio alle ore 12.25; il certificato prodotto dai presentatori della lista "... " è un certificato collettivo contenente 53 nominativi.

Non essendo stati contestati, nel corso del giudizio, i riferimenti temporali appena esposti, si può ragionevolmente dedurre che nella fattispecie sul ritardo (di appena un'ora) nella consegna del certificato (collettivo) di iscrizione nelle liste elettorali abbia decisamente influito il ritardo con cui l'Amministrazione ha proceduto al suo rilascio, sicché il mancato rispetto del termine finale non è imputabile ai presentatori della lista. Nella legge che disciplina l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e provinciali (T.U. n. 570 del 1960) manca una norma che disciplini le modalità di richiesta e rilascio di detti certificati, ma non v'è dubbio che incomba all'Amministrazione l'obbligo di rilasciare i certificati in questione nel più breve tempo possibile (potenziando, come peraltro è prassi usuale durante le consultazioni elettorali, le strutture dell'ufficio elettorale del Comune) e comunque in tempo utile per la loro presentazione. A condizione, s'intende, che la relativa domanda sia stata presentata con un anticipo sufficiente, in base a regole di comune esperienza, a rendere possibile l'adempimento. Il che è avvenuto nella vicenda in esame, ove si consideri l'esiguo numero dei presentatori e la possibilità di rilasciare un certificato collettivo.

Né può dubitarsi che costituisca principio generale, riconducibile ai principi di buon andamento e giustizia sostanziale propri dell'azione amministrativa, che i ritardi imputabili alla P.A., di cui il privato sia tenuto ad avvalersi a tutela dei propri diritti costituzionalmente garantiti, non possa produrre conseguenze deteriori ed irreparabili in danno dei privati stessi. Peraltro, ove le norme imponessero a pena di esclusione la produzione dei certificati in parola senza poter ovviare ad inerzie della P.A. di cui è necessario servirsi allo scopo, potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale della relativa disciplina.

*Omissis.*